Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 settembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(8075)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 18ª seduta pubblica, lunedì, 16 settembre 1963, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 - *Relatore* CARELLI (46).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 - *Relatore* MORO (48).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 - *Relatore* GENCO (45).

(8074)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2098.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Roma;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Roma allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 74.300.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 39. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Roma

Sezioni: Decorazione pittorica; Decorazione plastica; Arte della ceramica; Arte dei metalli; Oreficeria; Arte del legno; Arte del tessuto; Arte pubblicitaria; Fotografia artistica; Disegno di architettura

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnanti di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	2+1(1)	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnanti di disegno geometrico e architettonico	2+1(1)	—	In tutte le classi
8. Insegnanti di disegno dal vero	1+1(1)	—	In tutte le classi
9. Insegnanti di plastica	2	—	In tutte le classi
10. Insegnanti di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	2	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

(1) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

Segue Istituto d'arte di Roma

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
13 Insegnante per la lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14 Insegnante per l'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15 Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Insegnamento di arte pubblicitaria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18 Insegnante di fotografia artistica, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Insegnante di disegno di architettura, con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Insegnante di tecnologia ceramica	—	1	—
21 Insegnante di tecnologia per il legno ed i metalli	—	1	—
22 Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—
23 Insegnante di tecnologia per la fotocinematografia	—	1	—
24 Insegnante di tecnologia per la grafica pubblicitaria	—	1	—
25 Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Istituto d'arte di Roma

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
26. Insegnante d'arte applicata per le lacche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
27. Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
28. Insegnante d'arte applicata per il mosaico	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
29. Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
30. Insegnante d'arte applicata per la formatura e lo stucco	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
31 Insegnante d'arte applicata per la fonderia artistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
32. Insegnante d'arte applicata per lo intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
33. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
34. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
35. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
36. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
37. Insegnante d'arte applicata per la ageminatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
38. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
39. Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
40. Insegnante d'arte applicata per gli smalti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
41. Insegnante d'arte applicata per la incastonatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

Segue Istituto d'arte di Roma

Insegnamenti o gruppi d'insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
42. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
43. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
44. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
45. Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
46. Insegnante d'arte applicata per lo arazzo	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
47. Insegnante d'arte applicata per la grafica pubblicitaria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
48. Insegnante d'arte applicata per la stampa calcografica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
49. Insegnante d'arte applicata per la ripresa fotocinematografica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
50. Insegnante d'arte applicata per la stampa	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
51. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
52. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
53. Segretario economo	1	—	—
54. Applicati di segreteria	4	2	—
55. Bidelli	8	4	—

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 1177.

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, concernente la destinazione, per l'anno accademico 1963-64, dei posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 26 dicembre 1960, n. 1581.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 dicembre 1960, n. 1581;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, con il quale sono stati assegnati alle Università i quattro posti di professore di ruolo istituiti con la legge sopra indicata;

Considerato che la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze ha rinunciato alla cattedra assegnata con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, citato nelle premesse, è modificato nel senso che la cattedra attribuita alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze viene invece assegnata alla Facoltà di magistero dello stesso ateneo, perchè sia destinata all'insegnamento di Storia americana, con effetto dall'anno accademico 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1963, n. 1178.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937 n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 327, del 14 dicembre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ha stabilito di acquistare un edificio, parzialmente danneggiato dagli eventi bellici e la relativa area scoperta, per la costruzione della nuova sede camerale.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno è autorizzata ad acquistare dall'Istituto Case Pie di Livorno M.A. Dal Porro un edificio, parzialmente danneggiato dagli eventi bellici e la relativa area scoperta, sito in Livorno alla via del Porticciolo 17/19, alle condizioni previste nella deliberazione n. 327, del 14 dicembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1963

SEGNI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1179.

Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, concernente l'assegnazione di un posto per il raddoppiamento della cattedra di « Letteratura italiana » anzichè di « Lingua e letteratura italiana » per l'anno accademico 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, relativo alla ripartizione dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1963-64;

Considerato che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari è stato assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di « Lingua e letteratura italiana » anzichè per l'insegnamento di « Letteratura italiana », come previsto dal vigente ordinamento didattico per le Facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

Il precitato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari viene assegnato un posto per il raddoppiamento della cattedra di « Letteratura italiana » anzichè di « Lingua e letteratura italiana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sotto le mura di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone sottostanti le mura cittadine del comune di Fermo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fermo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire dei quadri naturali di caratteristica e particolare bellezza ove il lavoro umano (Mura Castellane) si fonde con l'espressione spontanea della natura, offrono dei punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un'ampia visuale panoramica sino al mare Adriatico;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Fermo, sottostanti le Mura Castellane, come appresso specificate: 1) località viale Trento Nunzi: delimitata da una linea corrente parallelamente a m. 50 dal viale Trento Nunzi (misurata dal margine a valle di detto viale) a partire dal Conservatorio maschile fino alla Porta Santa Caterina; 2) località Santa Caterina: delimitata da Porta Santa Caterina lungo viale Crollalanza fino a Porta Romana secondo una linea distante m. 150 dall'asse di via Crollalanza; 3) località Porta Romana: delimitata da Porta Romana, una linea che dista m. 150 da via delle Mura, quindi la prosecuzione di detta linea lungo via Sant'Antonio fino al Palazzo degli studi (Istituto tecnico industriale); hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fermo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 19

L'anno 1962, addì 4 del mese di aprile, presso la sede dell'Amministrazione comunale di Fermo, alle ore 9,30, appositamente convocata dalla Soprintendenza ai monumenti si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno

1) ASCOLI PICENO: Compilazione del piano territoriale paesistico del Colle San Marco;

2) ASCOLI PICENO: Disciplina dei vincoli non perfezionati;

3) FERMO: Vincolo paesistico delle zone sottostanti le mura cittadine e vecchio abitato di Torre di Palme;

4) CUPRAMARITTIMA: Proposta di vincolo del Colle dei Pini e del vecchio abitato;

5) Proposta di vincolo delle zone di interesse paesistico comprese nel tracciato dell'autostrada dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare ed eventuali;

6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1) Avv. Alessandro Ercolani, presidente;

2) ing. Ubaldo Lumini, soprintendente ai monumenti delle Marche;

3) prof. Walter Martini, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

4) ing. Alfredo Speranza, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri;

5) dott. Francesco Spalvieri, rappresentante degli agricoltori;

6) dott. Luigi Pascali, rappresentante del sindaco di Ascoli Piceno, Assessore ai lavori pubblici;

7) Cossignani Mariani, Assessore ai lavori pubblici del comune di Cupramarittima;

8) avv. Mario Agnozzi, sindaco del comune di Fermo.

Assente giustificato l'ing. Tavoletti, ammalato.

Assiste quale segretario il sig. Niccolini Elio, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

L'avv. Ercolani, visto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis.*)

Sull'argomento n. 3:

Il soprintendente ai monumenti riferisce ai presenti che recentemente il caratteristico panorama di Fermo è stato deturpato da costruzioni di notevoli altezza che, realizzate nei terreni sottistanti l'antico cerchio delle Mura, hanno notevolmente modificato l'aspetto tradizionale della città.

Allo scopo propone di includere nell'elenco delle bellezza naturali del comune di Fermo una zona corrente esternamente lungo il perimetro delle Mura castellane per disciplinare, in accordo con l'Amministrazione comunale e nell'interesse oggettivo della località le eventuali ulteriori costruzioni.

Dopo esaurienti discussioni, alle quali partecipa anche il sindaco di Fermo, la Commissione a conoscenza della zona e sulla scorta di una planimetria, include nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fermo agli effetti dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le località come appresso delimitate, per i motivi di seguito indicati:

a) Località viale Trento Nunzi: delimitata da una linea corrente parallelamente a m. 50 dal viale Trento Nunzi (misurata dal margine a valle del detto viale) a partire dal Conservatorio maschile fino alla Porta Santa Caterina.

La Commissione riconosce che lungo il viale Trento Nunzi si gode un'ampia visuale panoramica attraverso la vallata dell'Ete, sino alla catena dei monti Sibillini.

Detta località costituisce inoltre un quadro di caratteristica e particolare bellezza, ove si fonde il lavoro umano (Mura castellane) con l'espressione spontanea della natura.

b) Località Santa Caterina, così delimitata: da Porta Santa Caterina lungo viale Crollalanza fino a Porta Romana secondo una linea distante m. 150 dall'asse di via Crollalanza, dal viale Crollalanza si ammirano ampie vedute panoramiche sino al mare Adriatico, alle spalle costruiscono degna e tradizionale cornice le Mura castellane.

c) Località Porta Romana, così delimitata: da Porta Romana una linea che dista m. 150 da via delle Mura, quindi la prosecuzione della detta lunto via Sant'Antonio fino al Palazzo degli studi (Istituto tecnico industriale).

Dalle vie pubbliche si gode un'ampia vista panoramica con lo sfondo delle colline e dei Comuni lungo l'Ete sino al mare Adriatico.

La Commissione unanime esprime il voto che il Ministero della pubblica istruzione, come assicurato dal soprintendente, provveda al restauro ed al consolidamento delle Mura castellane, in quanto la loro conservazione giustifica il vincolo per l'aspetto estetico e tradizionale della località predetta.

(*Omissis.*)

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14,55. Letto approvato e sottoscritto.

Il presidente: avv. A. ERCOLANI

Il segretario: Athos NICCOLINI

(8033)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Santo Stefano d'Aveto (Genova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 ottobre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Santo Stefano d'Aveto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Santo Stefano d'Aveto;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua ubicazione nell'Appennino ligure, possiede un caratteristico aspetto di media montagna ricco di zone verdi, di configurazioni rocciose, di quadri naturali e di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, nonchè di nuclei abitati di valore estetico tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Santo Stefano d'Aveto, compreso nei seguenti confini: a nord con la provincia di Piacenza; a est con il comune di Parma, a sud con il comune di Borzonasca; ad ovest con il comune di Rezoaglio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Santo Stefano d'Aveto provveda alla affissione nella *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 giugno 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 48

Oggi 9 ottobre 1961, alle ore 17,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, in Genova, via Balbi n. 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente

Ordine del giorno

(*Omissis.*)

3) SANTO STEFANO D'AVETO: Località « Sotto la Chiesa » - Costruzione Livellara Domenico.

(*Omissis.*)

Il presidente dà lettura dei punti all'ordine del giorno invitando i signori membri a dare la precedenza, nella trattazione degli argomenti, al punto 3), e precisamente:

3) SANTO STEFANO D'AVETO: Località « Sotto la Chiesa » - Costruzione Livellara Domenico.

Il prof. Dillon espone agli intervenuti la particolare situazione determinatasi nel territorio del comune di Santo Stefano d'Aveto, che al momento attuale non risulta tutelata da nessun vincolo paesistico.

Considerato che il detto Comune trae vantaggi dal turismo e rilevato altresì che la Commissione edilizia comunale aveva rilasciato licenza edilizia per la realizzazione di un edificio pregiudizievole all'ambiente adiacente alla Chiesa, la Soprintendenza ai monumenti decise di intervenire richiedendo al superiore Ministero della pubblica istruzione di ordinare la sospensione dei lavori che infatti venne intimata con telegramma ministeriale del 9 settembre 1961.

Nel soffermarsi a spiegare nei dettagli l'ubicazione della costruzione Livellara e il danno arrecato al paesaggio di Santo Stefano d'Aveto, rivolge invito ai signori convenuti di discutere e definire se si ritiene utile imporre un vincolo al fine di

salvaguardare l'interesse della località, dove è in fase di realizzazione la costruzione Livellara, e dell'intero territorio comunale.

Prende la parola il dott. Luciano Sardi, sindaco di Santo Stefano d'Aveto per informare su quanto determinatosi nel Comune ad avvenuta sospensione dei lavori della costruzione Livellara.

Il Comune che di recente ha dato incarico ad un architetto di approntare il piano regolatore generale, concesse la licenza edilizia al Livellara senza indugio, dato che non esistevano delle speciali disposizioni e attenendosi al parere della Commissione edilizia.

Il prof. Dillon precisa che ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, indipendentemente dall'inclusione nell'elenco della località e dalla notificazione di cui all'art. 8 della citata legge, il Ministero della pubblica istruzione può ordinare — anche quando non sia intervenuta la diffida — la sospensione degli iniziati lavori. Aggiunge che la Commissione è chiamata a discutere l'azione di tutela paesistica nel comune di Santo Stefano d'Aveto.

L'ing. Nannelli, nel riconoscere l'interesse paesistico di Santo Stefano d'Aveto, ritiene giustificata la proposta per l'imposizione del vincolo, tuttavia chiede se il vincolo sarà limitato ad una parte o all'intero territorio comunale.

Il prof. Dillon chiarisce che è difficile fare delle discriminazioni e appare opportuno e prudente vincolare l'intero territorio comunale.

Alla domanda dell'ing. Nannelli — tendente a conoscere se il vincolo è stato sollecitato a nome del Comune — risponde il presidente, affermando che nessuna iniziativa è stata presa dall'Amministrazione comunale di Santo Stefano d'Aveto.

Interviene ancora il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dott. Sardi, per domandare se la imposizione del vincolo arrecherà dei danni al suo Comune.

Risponde il prof. Dillon affermando che nessun danno deriverà al Comune, la legge prevede l'esame dei progetti di nuove opere alla Soprintendenza ai monumenti.

Replica il prof. Sardi, chiedendo di conoscere, data la estensione del territorio comunale (6000 ettari circa) se l'estensione del vincolo all'intero territorio porterà il Comune in condizione di difficoltà.

Il prof. Dillon precisa che nessuna difficoltà ne deriverà e che quando trattasi, ad esempio, di costruzione di case rurali e di modesto ingombro, la Soprintendenza ai monumenti si limiterà a prendere atto delle decisioni adottate dalla Commissione edilizia. Inoltre assicura che con la elaborazione di un aggiornato regolamento edilizio con allegato programma di fabbricazione, il vincolo potrà essere opportunamente ridimensionato.

Il dott. Sardi nel ringraziare per le assicurazioni ricevute e che quindi nessun impedimento intralcerà l'attività edilizia del Comune, ritiene che il vincolo non sarà d'ostacolo ma bensì servirà a regolamentare nel migliore dei modi l'attività edilizia stessa.

Quindi l'avv. Virgilio chiede se vi siano obiezioni in merito al vincolo dell'intero territorio di Santo Stefano d'Aveto e chiede alla Commissione di pronunciarsi.

Il vincolo dell'intero territorio comunale di Santo Stefano d'Aveto è approvato all'unanimità, si astiene dal voto il sindaco di Santo Stefano d'Aveto.

Questa la motivazione:

« Il territorio comunale di Santo Stefano d'Aveto rappresenta un complesso di notevole interesse per la sua ubicazione nell'Appennino ligure, che conferisce aspetto di media montagna ricca di zone verdi, di aspetti rocciosi, di quadri naturali, di belvederi di pubblico accesso, nonchè di nuclei abitati di valore estetico tradizione e pertanto caratterizzato dalle prerogative previste dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Coerenze:

nord: con la provincia di Piacenza;
est: con la provincia di Parma;
sud : con il comune di Borzonasca;
ovest: con il comune di Rezoaglio.

(*Omissis.*)

Alle ore 18,40 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: avv. Agostino Virgilio

Il segretario: Antonino D'Amore

(8032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad accettare una donazione e ad acquistare un'area per la costruzione di un Collegio maschile in Caltagirone.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.21/6500 del 29 agosto 1963, sentito il parere del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad accettare, da parte del comune di Caltagirone, la donazione di un'area di mq. 8006 e di procedere all'acquisto di una ulteriore area di mq. 4000 per la costruzione di un Collegio maschile nello stesso Comune, al prezzo non superiore di L. 1475 al mq.

(7965)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.849.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8020)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Balestrino (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.312.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8021)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1963, il comune di Pignola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.230.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8022)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1963, il comune di Campomaggiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.161.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8023)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Mombaroccio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.739.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8025)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1963, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.146.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8024)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Mercatino Conca (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.509.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8026)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Serracapriola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8027)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Drapia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.113.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8028)

Autorizzazione al comune di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1963, il comune di Filandari (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.723.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8029)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 14 giugno 1963, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'imposta di soggiorno:

Elenco « A ».

Provincia di Salerno: è incluso il territorio del comune di Maiori.

Il predetto decreto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua applicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti in data 20 luglio 1963, R. 51, F. 22, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario 24 agosto 1961 del prof. Radice Giovanni, avverso il provvedimento ministeriale dell'8 febbraio 1961, col quale è stato deciso il suo ricorso gerarchico proposto per impugnare la sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento inflittagli dal provveditore agli studi di Benevento con atto in data 15 giugno 1960.

(8049)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Vladimiro Guardamigli, nato ad Ancona il 16 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 12 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7993)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1963, al registro n. 23 Tesoro, foglio n. 337, è stato respinto il ricorso del sig. Ferragina Francesco avverso il provvedimento del 1° dicembre 1961, con il quale il Ministro per il tesoro negava al ricorrente l'indennizzo per danni di guerra in Africa orientale in difetto del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(8037)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1963, al registro n. 24 Tesoro, foglio n. 180, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Società anonima Bresciana Costruzioni S.p.A., avverso il provvedimento del Ministro per il tesoro n. 3415 del 27 maggio 1961, relativo alla liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra subiti in Africa orientale, non avendo previamente la Società esperito il ricorso di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(8038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'ammortamento del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 5 ottobre 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la quinta estrazione di una serie del Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste », che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1964.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 settembre 1963

Il direttore generale: GRECO

(7992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 10 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,01	621,06	621,12	621,16	621,05	621 —	621,11	621 —	621,02	621,05
$ Can.	573,87	573,85	573,80	573,875	572,40	573,92	573,90	573,90	573,69	573,75
Fr. Sv.	143,89	143,91	143,91	143,93	143,88	143,90	143,935	143,90	143,91	143,90
Kr. D.	89,91	89,93	89,95	89,95	89,90	89,91	89,95	89,90	89,91	89,95
Kr. N.	86,80	86,80	86,86	86,80	86,80	86,78	86,785	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	119,59	119,575	119,62	119,61	119,55	119,58	119,58	119,65	119,60	119,60
Fol.	171,91	171,96	171,99	171,965	171,80	171,97	171,94	171,95	171,95	171,95
Fr. B.	12,44	12,446	12,45	12,4505	12,445	12,45	12,4475	12,44	12,44	12,45
Franco francese	126,75	126,74	126,745	126,77	126,75	126,73	126,75	126,74	126,74	126,75
Lst.	1737,38	1737,40	1737,65	1737,60	1737,50	1737,37	1737,50	1737,45	1737,42	1737,50
Dm. occ.	155,98	155,97	156,01	156 —	155,98	156,03	155,98	156,05	156,02	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,065	24,07	24,07125	24,05	24,07	24,07	24,06	24,06	24,065
Escudo Port.	21,68	21,66	21,65	21,66	21,75	21,65	21,65	21,68	21,65	21,65

Media dei titoli del 10 settembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	89,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1963

1 Dollaro USA	621,135
1 Dollaro canadese	573,887
1 Franco svizzero	143,932
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,792
1 Corona svedese	119,595
1 Fiorino olandese	171,952
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	126,76
1 Lira sterlina	1737,55
1 Marco germanico	155,99
1 Scellino austriaco	24,071
1 Escudo Port.	21,655

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (coeff. 202). nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 8 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova (coeff. 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di maturità scientifica o artistica, di istituto nautico, di istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione,

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale; giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede o nelle sedi che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove e della sede o delle sedi sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

3) un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per la prova facoltativa di lingue estere, la valutazione per ciascuna lingua è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e grafica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e grafica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e grafica ed il voto ottenuto agli orali e l'eventuale punteggio per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 200 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenza il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici, o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

6) certificato medico in bollo da L. 200, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200:

a) per gli ufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 200;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 200.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munito delle prescritte marche da bollo da L. 200).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del Casellario giudiziale;

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del Casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico disegnatore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico disegnatore, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1963
Registro n. 69 Difesa-Marina, foglio n. 148

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Composizione italiana: svolgimento di un tema attinente alle materie tecniche.

2. Matematica risoluzione di due problemi, di cui uno di aritmetica ed algebra e l'altro di geometria o di trigonometria, secondo il programma della prova orale.

3. Prova facoltativa di lingue estere: traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco o dal francese, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. E' consentito l'uso del vocabolario.

Prova grafica

Disegno di parte di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini, rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite dalla Commissione giudicatrice.

Prova orale

A) Matematica:

I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero: potenza con esponente intero, positivo negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi; calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale, misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità fra grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto. Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazione e semplificazione di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse per particolari valori di lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita, sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita: equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi: proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole e applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana, rette, angoli, costruzione degli angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianza dei triangoli, qua-

drati, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette; misure degli angoli. Circonferenze; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circonscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri, poliedri e particolarmente il prisma, parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera.

Equivalenza dei poliedri. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche, tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

B) Fisica e chimica:

Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi; rigidi. Macchine semplici. Gravità: centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia. Corpi liquidi. Pressione dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura, calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre, declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione. Telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e molecolari. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici e fosfati perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti. Ossidi idrati e sali più notevoli.

C) Nozioni tecniche particolari:

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Tersiometri.

Produzione di vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.

Caldaie tubolari. Caldaie e tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Surriscaldatori.

Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura. Funzionamento.

Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

Macchine ausiliarie. Pompe eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

Proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ad azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili.

Nomenclatura delle varie parti delle strutture di navi in legno ed in ferro. Nomenclatura generale delle navi.

Velatura e nomenclatura relativa.

Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

D) Cenni sul testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957).

Roma, addì 25 maggio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale del personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (5).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, grafica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,

condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio preso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova».

(7720)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle infermiere professionali alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, indice un pubblico concorso per il conferimento di venticinque borse di studio di L. 150.000 ciascuna, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le Scuole medesime durante l'anno 1963-64, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste, diplomate infermiere professionali, dovranno aver compiuto almeno 5 anni di studi postelementari, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 3 anni di servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato all'atto dell'assegnazione della borsa stessa.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, alle Scuole convitto per infermiere professionali, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 29 luglio 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

(8041)

Concorso pubblico per l'assegnazione di cinquanta borse di studio biennali per allieve vigilatrici d'infanzia

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle giovani alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, indice un pubblico concorso per il conferimento di cinquanta borse di studio biennali di L. 150.000 ciascuna e per ciascun anno, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le Scuole medesime durante il biennio 1963-64 e 1964-65, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste dovranno possedere la licenza di scuola media inferiore, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 3 anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato per il primo anno di corso all'atto dell'assegnazione della borsa stessa; mentre per il secondo anno l'erogazione resta subordinata alla condizione che l'allieva borsista risulti ammessa al secondo corso con una votazione media non inferiore a 7 decimi.

Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle Scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia, ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 29 luglio 1963

Il presidente: Angela GOTELLI

(8042)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice coadiutore in prova (carriera di concetto) del ruolo tecnico dei servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 10 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 16-31 maggio 1963, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1963, registro n. 6 Interno, foglio n. 366, concernente i risultati del concorso per esame a trenta posti di vice coadiutore in prova (carriera di concetto) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1962.

(8051)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il Servizio della repressione delle frodi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 7 settembre 1963, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1963, registro n. 13, foglio n. 199, che approva la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, per esami e per titoli a dodici posti di ispettore aggiunto nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il Servizio della repressione delle frodi.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a ottantasei posti di analista di II classe nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva per il Servizio della repressione delle frodi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 7 settembre 1963, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 14 foglio n. 318, che approva la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1962, per esami e per titoli a ottantasei posti di analista di II classe nel ruolo della carriera direttiva per il Servizio della repressione delle frodi.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a novantasei posti di vice esperto tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il Servizio della repressione delle frodi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 7 settembre 1963, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 14, foglio n. 336, che approva la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, per esami e per titoli a novantasei posti di vice esperto tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto per il Servizio della repressione delle frodi.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il Servizio della repressione delle frodi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 10 del 7 settembre 1963, parte II, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 14, foglio n. 319, che approva la graduatoria di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1962, per esami e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il Servizio della repressione delle frodi.

(8014)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 del 14 gennaio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto n. 2537 del 4 giugno 1963, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Augelli Savino . . . . punti 53,13
2. Allegra Pietro . . . . » 51,45
3. D'Apice Elio . . . . » 50,61
4. Rago Gabriele . . . . » 49,96
5. Ciccarone Antonio . . . . . . » 46,77
6. Mastromatteo Onofrio . . . . . . » 46,48
7. Rossetti Pietro . . . . » 45,98
8. Franco Arturo . . . . » 45,50
9. Mazza Sebastiano . . . . » 44,82
10. Germinario Cosmo . . . . . . » 44,22
11. Contento Angelo Antonio . . . . . » 42,78
12. Meliota Oronzo . . . . » 42,17
13. Bracciale Francesco . . . . » 40,75
14. D'Aiuto Ludovico . . . . » 40 —
15. Dellasanta Evasio . . . . . » 39,50
16. Laterza Giovanni Alberto » 37,50

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 6 settembre 1963

Il veterinario provinciale: FERRARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 316 del 14 gennaio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3895 del 6 settembre 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Savino Augelli è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto di Canosa di Puglia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 6 settembre 1963

(8052) *Il veterinario provinciale:* FERRARO

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.